



Tribunale Ordinario di Parma
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Parma

Nell'opposizione ex art. 617 cpc promossa nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. r.g. **144/2018**

Il Giudice dott. Irene Colladet,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/09/2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che

Con opposizione ex art. 619 cpc [redacted] in qualità di trustee del trust denominato [redacted] chiedeva la sospensione dell'esecuzione promossa da [redacted] allegando che alcuni dei beni esegutati (siti in [redacted] [redacted] non potevano essere aggrediti, facendo parte del patrimonio segregato in trust;

si costituiva il creditore procedente [redacted] [redacted] instando per il rigetto dell'istanza, documentando che il credito azionato risultava garantito da ipoteca iscritta in data 09.03.2015 (nn. 4426/496 Cons. RR.II. di Parma), vale a dire in un momento antecedente alla costituzione del trust denominato [redacted], avvenuta con atto del 22.05.2015, trascritto in data 25.05.2015, nonché di aver rinunciato all'esecuzione limitatamente agli immobili censiti al NCEU del Comune di [redacted] [redacted]

osservato che

alla luce della rinuncia parziale all'esecuzione *medio tempore* intervenuta, l'opposizione deve essere decisa limitatamente all'immobile censito al NCEU del Comune di [redacted] [redacted]

risulta incontestato, allo stato degli atti, che [redacted] [redacted] abbia instaurato la procedura esecutiva epigrafata azionando un credito garantito da ipoteca iscritta in data antecedente (09.03.2015) rispetto alla trascrizione dell'atto costitutivo del trust denominato [redacted] (avvenuta in data 25.05.2015);

considerato che

L'opposizione impone di esaminare, ai fini del *fumus*, i rapporti tra effetto segregativo del trust, effetti dell'ipoteca e principio di priorità nelle trascrizioni;

com'è noto, l'art. 2808 c.c. statuisce che "*l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito...*", sancendo così, in combinato disposto con l'art. 2812 c.c., il principio, avente portata generale, secondo cui il creditore ipotecario resta



insensibile agli atti successivamente compiuti e trascritti sul bene gravato da ipoteca, conservando il potere di espropriarlo;

il carattere generale di tale principio ne impone l'applicazione anche con riferimento all'istituto del trust, il cui effetto segregativo non sembra poter operare nei confronti del creditore che abbia iscritto la propria garanzia in un momento antecedente alla costituzione del trust;

applicando tali principi al caso specifico, appare coerente, allo stato degli atti, ritenere che, avendo [REDACTED] Iscritto ipoteca in data 09.03.2015 (nn. 4426/496 Cons. RR.II. di Parma), vale a dire in un momento antecedente alla costituzione del trust denominato "[REDACTED]", avvenuta con atto del 22.05.2015, trascritto in data 25.05.2015, essa abbia conservato il diritto di procedere esecutivamente, avendo notificato il pignoramento sia al debitore sia al trustee;

ritenuto pertanto che

non sussistano i gravi motivi per disporre la sospensione della procedura esecutiva, apparendo l'opposizione *prima facie* infondata;

trovi applicazione nel presente procedimento la previsione di cui all'art.669 septies c.p.c. - per cui il provvedimento con cui si chiude la fase sommaria davanti al GE deve contenere necessariamente la statuizione relativa alle spese, attesa l'attitudine alla definitività del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione (v. sul punto orientamento consolidato della Corte di legittimità (Cass.n.22033/2011), e che quindi le spese debbano seguire la soccombenza;

rigetta

l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo;

condanna

l'opponente [REDACTED], in qualità di trustee del trust denominato "[REDACTED]" alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], che liquida in complessivi euro 1.200,00= per compenso professionale oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge

fissa

termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà, disponendo che all'atto dell'eventuale iscrizione a ruolo siano depositate, oltre alla copia dell'atto introduttivo, copia dell'atto difensivo già depositato dinnanzi al G.E. e copia del presente provvedimento.

Si comunichi.

Parma, 27/09/2019

Il Giudice dell'Esecuzione
dott.ssa Irene Colladet

